

PROVVEDIMENTO IVASS N. 171 DELL'8 LUGLIO 2026 RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL'11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-B/S DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Relazione

1. Quadro normativo

L'adempimento agli obblighi informativi di cui agli articoli 190 e 190-*bis* del d. lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP) è necessario per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'IVASS.

Con il Regolamento IVASS n. 55/2024 sono state introdotte disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire i criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale ed europea in materia.

Il Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ha previsto che l'EIOPA si coordini con l'EBA e l'ESMA per stabilire un sistema per lo scambio di informazioni fra Autorità nazionali competenti sulla professionalità e onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave.

In tal senso, le Autorità di vigilanza europee (ESA) hanno approvato le *Joint Guidelines* sull'utilizzo da parte delle Autorità competenti della piattaforma centralizzata *ESA Information System* (EIS) per lo scambio di informazioni sui requisiti di onorabilità e professionalità (*Fit&Proper*) dei detentori di partecipazioni qualificate, membri dei *board* e responsabili delle funzioni fondamentali nelle entità finanziarie e nei partecipanti al mercato finanziario.

2. Finalità del Provvedimento

Il Provvedimento si è reso necessario per adeguare il sistema di trasmissione delle informazioni tramite RIGA al funzionamento della nuova piattaforma centralizzata EIS.

Le *Joint Guidelines* ESA stabiliscono, infatti, che le Autorità di vigilanza nazionali debbano procedere all'alimentazione della piattaforma EIS entro un massimo di 15 giorni da quando vengono a conoscenza del conferimento degli incarichi, delle nomine o delle partecipazioni.

Pertanto, sono state rese necessarie due modifiche al Regolamento IVASS n. 55/2024.

In primo luogo, è stata necessaria una riduzione dei termini per l'alimentazione di RIGA da 30 a 15 giorni per quelle informazioni che devono essere inserite da IVASS nella piattaforma EIS (ossia gli incarichi degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni

fondamentali ai sensi dell'articolo 76 CAP, i quali sono sottoposti alle verifiche *Fit&Proper* di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88).

In secondo luogo, il fatto che il termine per l'inserimento nella piattaforma EIS decorra da quando le Autorità vengono a conoscenza degli incarichi comporta che l'IVASS debba inserire le informazioni acquisite anche prima dell'eventuale conclusione del processo di valutazione dell'idoneità alla carica condotto dall'Istituto.

Per questo, è richiesto che le imprese aggiornino RIGA nel medesimo termine di 15 giorni anche con le cariche e le partecipazioni che richiedono una preventiva valutazione dell'IVASS.

Esse rimangono in uno stato di "sospeso" fino alla conclusione dell'*iter* valutativo dell'IVASS; contestualmente all'informativa resa all'impresa circa l'esito, l'IVASS conferma i dati inseriti su RIGA senza alcuna ulteriore attività a carico delle imprese.

In tal modo, quindi, si acquisiscono su RIGA i dati di tutte le cariche e le partecipazioni, anche meramente "proposte", per la trasmissione alla piattaforma europea come richiesto dalle Linee Guida ESA, senza che ciò comporti ulteriori aggravii operativi per le imprese di assicurazioni.

3. Previsioni provvedimentali

Lo schema di Provvedimento si compone di tre articoli.

L'art. 1, comma 1 integra i "VISTI" del Regolamento IVASS n. 55/2024, il comma 2 modifica l'art. 9 e il comma 3 modifica l'articolo 16 del medesimo Regolamento.

L'art. 2 indica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'art. 3 riporta l'indicazione temporale per l'entrata in vigore del Provvedimento, fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Verifica e Analisi d'impatto della regolamentazione

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, che sovrintende il processo regolamentare dell'Istituto, è stata svolta la revisione del Regolamento IVASS n. 55/2024 a seguito dell'emanazione delle Linee Guida ESA.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare il Regolamento n. 55/2024 alle citate Linee Guida.

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata omessa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento IVASS n. 54, in quanto la modifica proposta deriva dall'emanazione delle Linee Guida delle ESA, che sono vincolanti per l'IVASS. Peraltro, detta modifica non comporta costi addizionali per i destinatari o, comunque, non ha impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, trattandosi di una mera anticipazione dei termini di alimentazione di RIGA, che è un onere già previsto dalle disposizioni vigenti (art. 10, comma 3 del citato Regolamento).